DATI PERSONALI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si noti che la Commissione intende pubblicare online le risposte al presente questionario all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.

Pertanto, se non desiderate che la vostra identità e/o tutte o parte delle vostre risposte siano pubblicate, siete pregati di indicarlo chiaramente di seguito.

Per maggiori informazioni sulla politica dell'UE in materia di protezione dei dati: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm

Indicare i propri dati qui di seguito

.

Organizzazione rappresentata	**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE**
Principali attività professionali ed imprenditoriali	Attività inerenti all'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione Europea e degli impegni assunti nell'ambito di questa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione europea
Luogo (Stato)	Roma, ITALIA
Indirizzo di posta elettronica	coordinamentoaiutidistato@governo.it

Ai fini di trasparenza la Commissione invita le organizzazioni che intendono presentare osservazioni nell'ambito di consultazioni pubbliche a trasmettere alla Commissione e al pubblico in generale informazioni da cui risulti chi e cosa rappresentano registrandosi nel registro per la trasparenza e sottoscrivendo il suo codice di condotta. I contributi pervenuti da organizzazioni che decidono di non fornire questo tipo di informazioni saranno inseriti tra quelli inviati a titolo personale. (Requisiti minimi per le consultazioni, si veda il documento COM (2002) 704; orientamenti per legiferare meglio, si veda il documento SWD (2015)111 final e la comunicazione sul seguito dato al Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza", COM(2007) 127).

Se siete un'organizzazione registrata, siete pregati di indicare il vostro numero di identificazione nel registro quando rispondete al questionario online. Il contributo inviatoci sarà quindi considerato rappresentativo dell'opinione dell'organizzazione.

Se la vostra organizzazione non si è iscritta nel registro, potete registrarvi ora. Una volta completata l'operazione, potete tornare su questa pagina, continuare a rispondere al questionario ed inviare il contributo come organizzazione registrata.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, si prega di leggere l'informativa sulla privacy allegata all'annuncio della presente consultazione.

Per le organizzazioni registrate: indicate qui il vostro numero di identificazione nel registro

Si prega di scegliere una delle seguenti opzioni per quanto riguarda l'uso del vostro contributo:

Il presente contributo,

☒ può essere direttamente pubblicato con i miei dati personali/i dati della mia organizzazione (Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel mio contributo, in toto o in parte, incluso il mio nome/il nome della mia organizzazione, e dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione).

☐ può essere direttamente pubblicato purché in forma anonima (Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel mio contributo, in toto o in parte (compresi citazioni o pareri espressi), a condizione che ciò avvenga in forma anonima. Dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione).

☐ non può essere direttamente pubblicato, ma può essere inserito nei dati statistici (il mio contributo non sarà pubblicato direttamente, ma le mie risposte, rese anonime, possono essere incluse nella pubblicazione dei dati statistici, ad esempio per illustrare tendenze generali nelle risposte alla presente consultazione). Si noti che le risposte potrebbero essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

NOTA: Si prega di seguire l'ordine delle domande, anche se non è obbligatorio rispondere a tutte. Si prega di segnalare le domande non pertinenti al vostro caso selezionando "non applicabile". Potete anche fornire ulteriori informazioni che riteniate utili.

SEZIONE A: INFORMAZIONI GENERALI

1. Avete utilizzato il codice?

In premessa si precisa che il presente questionario è stato redatto in stretta consultazione e collaborazione delle Autorità italiane, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, e tiene conto degli input ricevuti dalle stesse Autorità.

Il codice definisce principalmente norme di comportamento nelle interlocuzioni tra gli attori nazionali e la Commissione europea nelle varie fasi procedurali. Il codice è stato utilizzato da alcune amministrazioni ma non è stato utilizzato da altre.

Non sembra che i passi procedurali specifici e la relativa tempistica siano stati sempre seguiti.

2. In base alla vostra esperienza, quali sono i principali effetti positivi del codice e quali sono stati i fattori di successo?

Il codice ha facilitato i contatti con la Commissione prima di avviare una procedura di notifica.

Indicate esempi specifici.

Un caso specifico è: caso SA 42250(2015/pn) capitale di rischio

3. In base alla vostra esperienza, quali sono i principali effetti negativi del codice?

Non sono stati riportati specifici effetti negativi del codice, nella misura in cui il codice prevede una certa flessibilità in base ai casi da trattare.

4. Avete incontrato difficoltà con le procedure stabilite dal codice?

Non sono state riportante specifiche difficoltà incontrate.

SEZIONE B: USO DEL CODICE DELLE MIGLIORI PRATICHE

1. INFORMAZIONI GENERALI

5. Quali parti del codice ritenete utili?

L'intero codice rappresenta uno strumento utile alla gestione dei rapporti fra la CE e l'amministrazione. Particolare utilità ha assunto la sezione dedicata ai contatti di pre-notificazione, alle denunce, all'indagine formale.

6. Quali parti del codice non ritenete utili?

Non si riportano parti del codice del tutto inutili.

Si segnala che potrebbe essere utile approfondire la parte che prevede la sospensione dell'indagine formale.

7. Da quando è entrato in vigore nel 2009, il codice ha avuto un impatto positivo sulla gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione?

In alcuni casi.

Fornite esempi.

Soprattutto in casi di contatti di pre notificazione.

8. In base alla vostra esperienza, il codice migliora la prevedibilità delle procedure relative agli aiuti di Stato?

In alcuni casi.

9. Qual è stata la procedura meno problematica e quali insegnamenti se ne possano trarre?

Nessuna in particolare.

2. CONTATTI PRE-NOTIFICAZIONE

10. Indicate quanti contatti di pre-notificazione avete avuto con la Commissione dal 2009.

Si riportano diversi contatti di pre-notificazione.

11. Avete incontrato difficoltà nell'organizzazione di contatti di pre-notificazione?

Non è stato difficile organizzare contatti di pre-notificazione.

12. In linea di massima, i contatti pre-notificazione sono stati utili?

Se si, per quali motivi?

In linea di massima, i contatti sono stati utili e hanno consentito un dialogo costruttivo con la Commissione, in quanto hanno permesso di inquadrare preventivamente e correttamente casi di regimi di aiuto particolarmente complessi, nonché di comprendere fin dal momento iniziale i punti sensibili del caso e di risolverli in anticipo sulla notifica. I contatti hanno anche permesso di adeguare la pre-notifica alle richieste della Commissione.

Non sono stati sempre utili ai fini di una più spedita e celere istruttoria della notifica.

Sarebbe opportuno che si possa fare maggiore affidamento sulle valutazioni preliminari informali della Commissione.

13. In quanti casi la Commissione ha effettuato un primo contatto entro il termine indicativo di due settimane dal ricevimento del progetto di modulo di notificazione?

E' stato riportato che per lo più il termine non è stato rispettato.

14. Quanto tempo sono durati i contatti di pre-notificazione? Hanno avuto un impatto positivo sulla durata complessiva del procedimento in materia di aiuti di Stato?

Per talune amministrazioni i contatti di pre-notificazione hanno avuto un impatto positivo sulla durata complessiva del procedimento. Per altre amministrazioni i contatti di pre-notificazione sono durati a lungo e non hanno avuto mai un impatto positivo. In alcuni casi si è dovuto far ricorso a due pre-notificazioni.

15. Vi sono state differenze di durata per certe categorie di casi (ad es. nuovi strumenti di aiuto, settori particolari, aiuti di importo elevato, ecc.)?

Si, in alcuni casi. I casi più complessi sono stati quelli relativi a progetti nel campo delle infrastrutture, soprattutto nei casi di co-finanziamento degli aiuti a valere sulle risorse dei Fondi Strutturali comunitari. La durata e la complessità dei casi è derivata dalla difficoltà di tenere insieme le due famiglie di regole "politica della concorrenza" e "politica di coesione".

16. Il beneficiario dell'aiuto è stato coinvolto nel contesto dei contatti di pre-notificazione? È stato utile?

Il coinvolgimento del beneficiario è stato utile quando è stato necessario reperire importanti informazioni da parte delle imprese interessate. Tuttavia, non è stato sempre utile.

3. ESAME PRELIMINARE

17. Dal 2009 in quanti casi la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni esaustive entro 4-6 settimane dalla notificazione?

Solo in alcuni casi.

18. In quanti casi la Commissione ha sollevato ulteriori interrogativi dopo che avete risposto alla prima richiesta di informazioni?

Quasi sempre.

19. È stato difficile rispondere alle questioni sollevate dalla Commissione?

Si, in taluni casi.

In caso affermativo, fornite esempi di casi in cui ciò è stato particolarmente difficile

In alcuni casi, le informazioni richieste non erano pertinenti oppure erano già disponibili alla Commissione e hanno comportato un ridondante carico amministrativo nell'ambito della procedura, con il conseguente allungamento dei tempi per il perfezionamento della stessa.

Inoltre, una delle maggiori difficoltà riscontrate ha riguardato, sempre con riferimento ai casi di progetti infrastrutturali/aiuti di Stato co-finanziati, la metodologia di calcolo dell'importo dell'aiuto ammissibile attraverso il calcolo del *funding gap* che non è risultata in linea, soprattutto nei casi dei grandi progetti, con quella applicabile ai sensi dei Regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali comunitari.

20. Le informazioni fornite dalla Commissione sullo stato di avanzamento degli accertamenti preliminari in corso erano sufficienti?

Non sempre.

L'invio di informazioni della Commissione sullo stato di avanzamento degli accertamenti preliminari si è dimostrato talvolta insufficiente e non ha consentito all'Italia di programmare l'entrata in vigore della misura notificata, con conseguente incertezza per i potenziali beneficiari che avevano programmato investimenti facendo affidamento su una più celere conclusione dell'iter.

In particolare, si segnalano due ordini di problemi:

- avvicendamenti tra case handler per la valutazione di misure notificate già da diversi mesi (circa un anno), che hanno comportato un rallentamento della procedura di esame. In particolare il passaggio di consegne non consente di valorizzare l'intensa attività di contatto informale tra i funzionari dello Stato membro e i funzionari della Commissione, che normalmente accompagna lo scambio formale di informazioni in forma scritta ed ha un ruolo decisivo nell'agile svolgimento della procedura di esame;

- questioni di compatibilità sollevate dalla Commissione per la prima volta soltanto molti mesi dopo la notifica e relative ad elementi della misura che erano noti sin dal principio e sui quali non era mai stato sollevato un dubbio di compatibilità nel corso delle numerose precedenti interlocuzioni, che hanno provocato un notevole prolungamento dei tempi (oltre due anni e mezzo dalla notifica).

4. PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

21. Avete incontrato difficoltà nel gestire gli aspetti riservati per la pubblicazione della decisione?

Quasi mai.

22. Secondo il codice, la Commissione adotta una decisione definitiva entro 4 mesi dalla presentazione delle informazioni più recenti. Ritenete questo termine adeguato?

Si, se rispettato. Tuttavia sarebbe ancora più utile ridurre il termine a due mesi. In ogni caso è necessario che la richiesta di informazioni sia fatta al più presto possibile e sia pertinente.

5. PIANIFICAZIONE CONCORDATA (MAP)

23. Dal 2009, avete mai richiesto una MAP? In quanti casi la MAP è stata concordata con la Commissione?

Non sono stati riportati specifici casi di MAP.

24. Se non avete mai usato questa procedura, indicate i motivi per i quali non ne avete chiesto l'applicazione.

Non se ne è ravvisata l'utilità.

25. Nel caso sia stata concordata una MAP, la procedura è stata utile?

In caso negativo, indicate cosa avrebbe potuto rendere la procedura più utile.

NA

26. La Commissione e gli Stati membri hanno rispettato le scadenze previste dalla MAP? Vi sono state difficoltà nel rispettare la MAP?

Indicate esempi specifici.

NA

27. La MAP dovrebbe essere riservata a determinati tipi di casi, ad es. casi nuovi, tecnicamente complessi o casi delicati? O vi si dovrebbe poter ricorrere anche in altri casi?

NA

28. Avete suggerimenti su come migliorare la MAP?

Si potrebbe prevedere una procedura più dettagliata della MAP o fornire esempi per la sua applicazione.

6. DENUNCE

29. Avete presentato o siete stati oggetto di una denuncia presentata alla DG Concorrenza? Dal 2009, di quante denunce siete stati oggetto?

Si.

30. In base alla vostra esperienza, ritenete che di norma la Commissione tratti le denunce entro il termine indicativo di 12 mesi?

Non sempre.

31. Siete stati informati dalla Commissione sullo stato di avanzamento della vostra denuncia?

Quasi mai. Le comunicazioni sono avvenute per lo più via e-mail.

32. Avete ricevuto una richiesta di informazioni da parte della Commissione nell'ambito di un'indagine?

Si.

In caso affermativo, avete incontrato difficoltà nel rispondere alla richiesta della Commissione?

Se sì, indicate esempi specifici.

Non sono stati riportati casi specifici, eccetto che particolari difficoltà sono state riportate nei casi di dati ed elementi informativi non in diretto possesso dell'amministrazione.

33. Avete raccomandazioni su come migliorare la comunicazione tra la Commissione e le parti interessate dalla denuncia durante il trattamento del caso? Si prega di presentare suggerimenti specifici o fornire esempi di casi in cui, a vostro parere, è stata gestita in modo adeguato.

La Commissione dovrebbe accertarsi che lo Stato membro abbia effettivamente ricevuto la richiesta di informazioni, in quanto è capitato che si è venuti a conoscenza di una denuncia presentata solo dopo tre mesi, a seguito di un sollecito. Inoltre al fine di migliorare la comunicazione tra la Commissione e le parti interessate dalla denuncia durante il trattamento del caso, si propone che la Commissione comunichi anche allo Stato membro il grado di priorità assegnato alla denuncia (e non solo al denunciante, in base al p. 49 del codice delle migliori pratiche) e che la stessa Commissione fornisca tempestivamente aggiornamenti alle parti su tutte le comunicazioni formali intervenute tra le stesse (es. osservazioni del denunciante sulla prima risposta dello stato denunciato).

7. DEROGA LINGUISTICA

34. Dal 2009, in quanti casi vi siete avvalsi di una delle lingue di lavoro della Commissione (inglese, francese o tedesco) per gli scambi con la Commissione?

35. Siete d'accordo sulla necessità di applicare una deroga linguistica allo scopo di migliorare la rapidità della procedura?

NO.

SEZIONE C: NUOVI ASPETTI DA CONSIDERARE NEL CODICE DELLE MIGLIORI PRATICHE

8. INFORMAZIONI GENERALI

36. Nel 2013, il regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato è stato modificato. Di conseguenza, è stata introdotta una serie di elementi nuovi come il nuovo modulo per le denunce e la possibilità per la Commissione di comminare ammende per la mancata risposta alle richieste di informazioni di mercato. Tale modifica faceva parte di una più ampia modernizzazione degli aiuti di Stato che conferiva maggiori responsabilità agli Stati membri nella definizione e nell'attuazione di misure di sostegno, razionalizzando e aggiornando al tempo stesso il quadro delle norme sugli aiuti di Stato.

A seguito della revisione del regolamento di procedura e del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, quali modifiche si potrebbero introdurre per rendere il codice più utile?

Si prega di indicarne i motivi.

Nel caso di misure c.d. GBER la cui dotazione finanziaria annua superi 150 milioni di euro, è ammesso che lo Stato membro renda efficace la misura di aiuto per un massimo di sei mesi, ma detto Stato deve comunque notificare alla Commissione europea il "piano di valutazione". Si tratta di documento che contiene elementi tali da consentire alla Commissione una valutazione economica del regime di aiuto e che deve pervenire alla Commissione stessa entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore delle norme che istituiscono il nuovo regime [articolo 1, par. 2, lett. a) del Regolamento GBER].

Al riguardo, il nuovo Codice potrebbe tenere conto dell'entrata in vigore del Regolamento di esenzione, con l'obiettivo di favorire, sia prima dell'adozione della misura che a seguito della presentazione del piano di valutazione, contatti anche di natura informale, ove possibile determinandone la relativa tempistica, tra Stato membro interessato e Commissione. Per le misure che rientrano nel c.d. GBER, per i casi in cui siano previsti i piani di valutazione, bisognerebbe fissare una tempistica chiara e prevedibile per poter permettere alle amministrazioni di poter preparare il relativo riscontro.

Quanto sopra potrebbe favorire la valutazione favorevole della misura da parte della Commissione, nonché anche un'approvazione del piano di valutazione auspicabilmente più rapida dei sei mesi previsti dal Regolamento di esenzione, che costituisce comunque un tempo massimo.

9. INDAGINI DI SETTORE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

37. Il regolamento di procedura prevede la possibilità per la Commissione di svolgere un'indagine in diversi Stati membri in un settore economico o sull'uso di uno strumento di aiuto. Secondo voi, è utile a proporre orientamenti su tale indagine nell'ambito del codice?

NO.

38. Il regolamento di procedura prevede la possibilità per la Commissione di porre domande alle imprese a seguito dell'avvio del procedimento di indagine formale. Secondo voi, è utile a proporre orientamenti su tale strumento di indagine di mercato nell'ambito del codice?

NO.

10. MAGGIORE COORDINAMENTO

39. Per accompagnare la modernizzazione degli aiuti di Stato e consentire i contatti con gli Stati membri, la DG Concorrenza ha istituito una rete di punti di contatto nazionali. Il codice dovrebbe fare riferimento a tale rete e illustrare il loro ruolo?

Si, potrebbe essere utile.

40. Avete suggerimenti su come migliorare la cooperazione tra la DG Concorrenza e la rete dei punti di contatto nazionali?

Si potrebbe formalizzare il loro ruolo nella procedura di notifica.

41. Il codice dovrebbe fare riferimento all'approccio di portafoglio per il trattamento dei casi e

spiegarlo? Ad esempio, il processo con cui gli Stati membri e la Commissione concordano su una procedura d'esame tempestiva su un gruppo di casi, eventualmente rendendone altri meno prioritari?

No. Questo punto può essere oggetto di accordi bilaterali Commissione/Stato membro.

11. PARTENARIATO CON GLI STATI MEMBRI PER LA MODERNIZZAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

42. Per accompagnare la modernizzazione degli aiuti di Stato e consentirne la diffusione a livello nazionale, la Commissione ha promosso un partenariato rafforzato con gli Stati membri. In che modo ritenete che il codice potrebbe riflettere le prassi del partenariato?

Il partenariato rafforzato ha senso soprattutto perché consente di tener conto delle specificità nazionali.

12. MONITORAGGIO

43. A seguito della revisione delle norme in materia di aiuti di Stato nel quadro del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, un numero significativo di misure è stato attuato dagli Stati membri nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria e monitorato dalla Commissione ex post. Sarebbe utile fare riferimento nel codice al monitoraggio e ai suoi obiettivi?

Si, sia con riferimento ai criteri di scelta da parte CE delle misure oggetto di monitoraggio della Commissione, sia per regolarne le modalità e la tempistica, sia con riferimento ai risultati dell'attività stessa in relazione agli SM, ai settori, agli impatti finanziari e alle principali criticità/errori riscontrati.

SEZIONE D: VARIE

44. Avete altri commenti o documenti sull'applicazione del codice?

Si ritiene che una revisione del Codice che tenga conto del processo di modernizzazione degli Aiuti di Stato, possa generalmente favorire lo snellimento delle procedure e un dialogo fra lo Stato Membro e la Commissione improntato a maggiore collaborazione e, allo stesso tempo, assicurare maggiore efficacia alle misure di aiuto.

Per un'analisi dell'impatto del codice sulla gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato si ritiene possa essere utile acquisire un rapporto della Commissione europea sulla applicazione del codice effettuata a partire dal 1° settembre 2009.

Si propone una riflessione sulla possibilità di introdurre i contatti di pre-notificazione descritti nel codice delle migliori pratiche nell'ambito delle procedure di comunicazione in esenzione dalla notifica, quanto meno per i casi più problematici. Infatti, l'ampliamento delle categorie di aiuti esentabili e la relativa semplificazione delle procedure introdotta dalla SAM hanno comportato una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni concedenti, che si trovano talvolta a dover risolvere unilateralmente problemi interpretativi ed applicativi, a fronte dei quali l'unica possibilità per avere certezza da parte della commissione è l'attivazione della procedura di notifica per certezza giuridica.

L'introduzione dei contatti di pre-notificazione descritti nel codice delle migliori pratiche nell'ambito delle procedure di comunicazione in esenzione dalla notifica che si propone, avrebbe il vantaggio di consentire una formalizzazione di eventuali contatti Stato membro/Commissione, a supporto della comunicazione di aiuti che presentino particolari aspetti di criticità. In tal modo sarebbe garantita, anche nell'ambito delle comunicazioni in esenzione, l'adozione di interpretazioni previamente condivise con la commissione, con effetti positivi in termini di certezza giuridica.

45. Indicate se la Commissione può contattarvi per ulteriori dettagli sulle informazioni presentate

Sì [X]

GRAZIE PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO